

Codice A1815A

D.D. 10 novembre 2015, n. 3264

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2388 - Comune di PILA. Richiesta di nulla-osta idraulico e concessione demaniale in sanatoria per i lavori di "Tombinatura sul rio Ronco per attraversamento della strada comunale denominata Via Sant'Antonio in loc. Costa" in comune di PILA (VC).

In data 11/10/2013, il Comune di PILA, ha presentato istanza per il rilascio di nulla-osta idraulico e concessione demaniale in sanatoria per aver realizzato l'opera consistente in "Tombinatura sul rio Ronco per attraversamento della strada comunale denominata Via Sant'Antonio in loc. Costa" in comune di PILA (VC).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato rio Ronco, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto redatto da geom. Mariano MATTASOGLIO costituito da un allegato ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, quest'Ufficio, con nota prot. 64441/DB14.12 in data 17/10/2013, ha richiesto al Comune di PILA alcune integrazioni alla pratica di nulla-osta idraulico.

In data 21/09/2015, con nota prot. 47634/A1815A, questo Settore ha sollecitato al Comune di PILA l'invio delle integrazioni richieste.

In data 07/10/2015, nostro prot. n. 53627/A1815A, sono pervenute a questo Settore, dal Comune di PILA, le integrazioni richieste costituiti da n. 3 allegati.

A seguito dell'esame degli atti progettuali ed integrativi si è ritenuta ammissibile l'opera in argomento realizzata nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";

- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "*Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000*" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "*Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni*" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di PILA a mantenere le opere realizzate consistenti nella "Tombinatura sul rio Ronco per attraversamento della strada comunale denominata Via Sant'Antonio in loc. Costa" in comune di PILA (VC), sul corso d'acqua demaniale denominato rio Ronco, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni, l'inosservanza delle quali provocherà la decadenza dell'autorizzazione stessa:

- l'opera già realizzata dovrà conseguire il formale atto di concessione demaniale;
- l'opera deve essere mantenuta come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 06 Dicembre 2004 e s.m.i..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli